

DLTLGT 01/02/1946 n.122

NOTIFICAZIONI

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Decreto legislativo Luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 122 (in Gazz. Uff., 2 aprile, n. 77). --
Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi.

Preambolo

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271;

Vista la legge 22 dicembre 1932, n. 1675;

Visto il R. decreto 8 giugno 1933, n. 621;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Guardasigilli, Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo 1

La notificazione in forma esecutiva delle sentenze dei conciliatori e degli altri provvedimenti da loro emanati ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva, nonchè la notificazione del precetto, sono anche di competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione.

Restano di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari le notificazioni per mezzo della posta degli atti di cui al comma precedente.

Articolo 2

Ferma restando la disposizione di cui all'art. 254 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, agli uscieri degli uffici di conciliazione spettano i diritti di notificazione, quelli di repertorio e le indennità di trasferta, per le distanze maggiori di due chilometri e mezzo dalla sede dell'ufficio, nella misura pari alla metà dei diritti e delle indennità dovuti agli ufficiali giudiziari per gli stessi titoli.

Articolo 3

Agli uscieri di conciliazione chiamati ad adempiere alle funzioni di ufficiale giudiziario a norma dell'art. 91 del R. decreto 28 dicembre 1924, n. 2271, compete la percentuale sui crediti recuperati dall'Erario sui campioni civili, penali e amministrativi, nella misura e con le modalità previste per gli ufficiali giudiziari.

Articolo 4

Nei territori non ancora restituiti all'Amministrazione italiana il presente decreto entrerà in vigore dalla data di tale restituzione o da quella in cui esso divenga esecutivo con ordinanza del Governo Militare Alleato.